

# COMUNE DI FLORIDIA

*PROVINCIA DI SIRACUSA*



## REGOLAMENTO

**DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'**

**(ART. 28 D.P.R. 347)**

***CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI PRONTO INTERVENTO***

## **ART. 1**

### **ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'**

E' istituito il servizio di pronta reperibilità dei dipendenti comunali al fine di assicurare il pronto intervento nei casi di necessità ed urgenza operativa, in qualsiasi ora del giorno e della notte.

## **ART. 2**

### **NOZIONE**

Per servizio di pronta reperibilità s'intende il particolare stato in cui sono posti i dipendenti del Comune inclusi nell'elenco settimanale del personale reperibile, per cui entro 30 minuti dalla chiamata, devono trovarsi sul posto di lavoro loro indicato.

## **ART. 3**

### **INDICAZIONE DEL RECAPITO**

Ciascun dipendente dei servizi per i quali è stabilita la pronta reperibilità, è tenuto a fornire all'A.C. un recapito (Città, numero civico ed eventuale numero telefonico) al quale sarà rintracciato in caso di chiamata urgente.

## **ART. 4**

### **TRASMISSIONE ELENCHI DEL PERSONALE DI PRONTA REPERIBILITÀ**

Per motivi di ordine pratico, il servizio di pronta reperibilità sarà pianificato settimanalmente a cura del Capo Servizio; l'ordine di servizio verrà reso noto mediante pubblicazione all'Albo del Corpo dei Vigili Urbani, Albo Pretorio e nelle bacheche.

Ogni modificazione del turno giornaliero per malattia, congedo e altri gravi motivi, può essere disposta solo dal Capo Servizio che provvederà alla sostituzione del dipendente impedito.

## **ART. 5**

### **COMPENSI (ART. 34 D.P.R. 268)**

L'indennità di reperibilità di cui all'art. 28 del D.P.R. 25 giugno 1983 n.347 e al punto 13 dell'accordo delle Regioni, è pari a £. 18.000 per 24 ore giornaliere, per un massimo di sei giorni mensili. L'importo suddetto è modificabile in base ai successivi accordi nazionali di lavoro.

## **ART. 6**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

L'indennità di reperibilità di cui all'art. 34 lett. g del D.P.R. 13/5/1987 n.268, con compete, durante l'orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria, maggiorata in tale caso del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale, da fruire entro il 15° giorno successivo a quello della prestazione.

In caso di effettiva prestazione, a seguito di chiamata, la stessa viene remunerata con il normale compenso per lavoro straordinario.

L'intervento richiesto in quanto prestato al di fuori del normale orario di servizio, viene retribuito con il normale compenso per lavoro straordinario, in tal caso l'indennità di reperibilità verrà ridotta del numero di ore di lavoro straordinario prestato.

Il compenso per lavoro straordinario sarà pari alla durata della prestazione urgente, da calcolarsi secondo le aliquote del lavoro straordinario, ivi comprese le aliquote di maggiorazione festiva e notturna nel caso in cui la prestazione dovesse essere effettuata in giorno festivo o di notte ovvero, nella notte del giorno considerato festivo.

## **ART. 7**

### **CONTROLLI ED EVENTUALI SANZIONI DISCIPLINARI**

L'A.C. si riserva di controllare in qualsiasi momento, se i singoli dipendenti in turno di reperibilità, sono disponibili in caso di chiamata.

Il dipendente che, essendo in servizio di reperibilità, risultasse praticamente non reperibile nei modi previsti dal precedente art.2, perde il diritto al compenso maturato e, salvo giustificato e documentato motivo, sarà soggetto all'iter procedurale delle sanzioni e procedure disciplinari, così come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Regioni - Enti Locali (1 Gennaio 1994 - 31 Dicembre 1997).

## **ART. 8**

### **COMPENSO**

I compensi previsti dagli artt. 5 e 6, verranno erogati mensilmente, sulla base di un elenco che il Capo Servizio trasmetterà all'Ufficio Personale, entro il giorno 8 di ogni mese, comprendente il personale incluso nei turni di reperibilità del mese precedente, nonché le ore straordinarie di effettivo servizio di pronto intervento eventualmente prestato.

## **ART. 9**

Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge.

## ART. 10

### INDIVIDUAZIONE AREE DI PRONTO INTERVENTO

Si individuano le seguenti aree di pronto intervento, nelle quali deve operare il servizio di pronta reperibilità:

- Servizio idrico e fognario
- Servizio di emergenza igienica urbana
- Stato Civile
- Vigilanza urbana e segnaletica stradale
- Servizi di manutenzione impianti elettrici e di muratura.

---

IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'

E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONI N. 137 DEL 05/12/1996 E N. 140 DEL 17/12/1996

IL SUDDETTO ATTO E' STATO APPROVATO DAL CO.RE.CO. CENTRALE NELLE SEDUTE RISPETT. DEL 16/01/1997 CON DECISIONE N.719/62 E 23/01/1997 CON DECISIONE N.1046/443

E' STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL GIORNO 18/02/1997 PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 04/03/1997.

\*\*\*\*\*